

**Convenuta:** Irlanda (rappresentanti: sigg. R. Brady e D. O'Hagan, agenti, assistiti dai sigg. pag. Sreenan e E. Fitzsimons, SC, dal sig. P. Sands, QC, e dalla sig.ra N. Hyland, BL)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Regno di Svezia (rappresentante: K. Wistrand, agente)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Proposizione da parte della Repubblica d'Irlanda di un ricorso innanzi al Tribunale arbitrale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Violazione della competenza esclusiva della Corte di giustizia europea — Violazione del dovere di leale cooperazione

### Dispositivo

- 1) Avviando un procedimento di risoluzione delle controversie contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativamente allo stabilimento MOX ubicato nel sito di Sellafield (Regno Unito), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE, 292 CE, 192 EA e 193 EA.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 7 del 10.1.2004.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-508/03) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Oggetto della lite — Competenza dei giudici nazionali — Mancanza di oggetto del ricorso — Certezza del diritto e legittimo affidamento dei committenti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Progetto «White City» — Progetto «Crystal Palace» — Progetti rientranti nell'allegato II alla direttiva 85/337 — Obbligo di sottoporre ad una valutazione i progetti che possono avere ripercussioni rilevanti sull'ambiente — Onere della prova — Trasposizione della direttiva 85/337 nel diritto nazionale — Autorizzazione in più fasi)**

(2006/C 165/05)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. X. Lewis e F. Simonetti, agenti)

**Convenuto:** Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sigg. K. Manji, agente, D. Elvin, QC, e J. Maurici, barrister)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Errata trasposizione degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2, 5, n. 2, e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Omessa valutazione di impatto ambientale per progetti di sviluppo urbano a White City e a Crystal Palace

### Dispositivo

- 1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario, a causa dell'errata trasposizione nel diritto nazionale degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, attraverso la normativa nazionale a norma della quale, nel caso dei permessi di costruire sulla base di un progetto preliminare con approvazione successiva degli aspetti riservati, una valutazione può essere effettuata solo nella fase iniziale del rilascio di tale permesso e non nella fase successiva dell'approvazione degli aspetti riservati.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 47 del 21.2.2004.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-98/04) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti — Mancata richiesta di autorizzazione e mancata valutazione preventiva alla realizzazione di un progetto — Irricevibilità del ricorso)**

(2006/C 165/06)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e F. Simonetti, in qualità di agenti)